

Convenuta: Commissione europea

Oggetto della causa

Una domanda di annullamento del rifiuto di risarcire il danno che il ricorrente avrebbe subito per effetto del suo collocamento a riposo, nonché una domanda di risarcimento del danno.

Dispositivo dell'ordinanza

- 1) Il ricorso è respinto perché manifestamente irricevibile.
- 2) Il sig. Marcuccio sopporterà le proprie spese.

Ricorso proposto il 24 settembre 2012 — ZZ/Commissione

(Causa F-101/12)

(2013/C 147/69)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentanti: avv.ti D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal e S. Orlandi)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione recante ritiro dell'offerta di trasferimento dei diritti pensionistici, accettata dal ricorrente, e sua sostituzione con una diversa, calcolata in base alle nuove DGA.

Conclusioni del ricorrente

- Dichiarare illegittimo l'articolo 9 delle disposizioni generali di esecuzione dell'articolo 11, paragrafo 2, dell'allegato VIII allo Statuto;
- annullare la decisione del 21 giugno 2011, recante ritiro dell'offerta di trasferimento dei diritti pensionistici, accettata il 28 luglio 2010, e sua sostituzione;

- annullare la decisione del 21 giugno 2011, di applicare alla domanda di trasferimento dei diritti pensionistici del ricorrente i parametri di cui alle disposizioni generali di attuazione dell'articolo 11, paragrafo 2, dell'allegato VIII allo statuto del 3 marzo 2011;

- condannare la Commissione europea alle spese.

Ricorso proposto il 13 dicembre 2012 — ZZ/Parlamento

(Causa F-150/12)

(2013/C 147/70)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentante: avv. G. Maximini)

Convenuto: Parlamento europeo

Oggetto e descrizione della controversia

Domanda di annullamento della decisione del convenuto di negare al ricorrente una parte dell'indennità di nuova sistemazione nonché il rimborso di determinate spese di viaggio.

Conclusioni del ricorrente

- annullare la decisione del convenuto del 29 marzo 2012, nella parte in cui è negato al ricorrente il pagamento della seconda metà dell'indennità di nuova sistemazione conformemente all'articolo 6 dell'allegato VII dello Statuto dei funzionari nonché il rimborso completo delle spese di viaggio ai sensi dell'articolo 7 del medesimo allegato.
- condannare il convenuto a pagare al ricorrente la seconda metà dell'indennità di nuova sistemazione di importo pari ad un mese supplementare di stipendio base nonché tutte le spese di viaggio fino al proprio luogo di origine — a causa della cessazione definitiva delle sue funzioni — sostenute per sé, la moglie e il figlio con lui convivente, gravemente disabile.
- condannare il convenuto alle spese del procedimento e a tutte quelle necessarie effettuate dal ricorrente.